

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 40

Adunanza 30 ottobre 2007

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA ITTICA VOLONTARIA AI SENSI DEI COMBINATI DISPOSTI DEL R.D. 8/10/1931 N. 1604 E DELLA L.R. 29/12/2006 N. 37.

Protocollo: 1219 – 751506/2007

Sotto la presidenza del Vicepresidente SERGIO BISACCA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori CINZIA CONDELLO, DORINO PIRAS e SALVATORE RAO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vicepresidente e dell'Assessore Giuliano.

Visto il Testo Unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8/10/1931 n. 1604, ed in particolare l'art. 31 ove si riconosce a Province, Comuni, Consorzi, Associazioni e a chiunque vi abbia interesse, la possibilità di richiedere la nomina di agenti giurati per concorrere alla vigilanza sulla pesca;

Vista la Legge Regionale 29/12/2006 n. 37, rubricata come "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" ed in particolare l'art. 22 ove si prevede:

- al comma 1 che *"la vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle relative infrazioni è affidata – a livello istituzionale – agli agenti di vigilanza dipendenti delle Province, nonché agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltrechè a coloro i quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria"*
- al comma 2 che è rimessa all'autonomia normativa delle Province la valutazione

sull'opportunità di arricchire ed integrare dette funzioni di vigilanza svolte a livello istituzionale con la collaborazione di volontari appartenenti alle guardie ecologiche volontarie o ad organizzazioni piscatorie ai quali riconoscere la qualificazione di guardia ittica volontaria, previa la frequenza di appositi corsi di formazione;

Visti inoltre i contenuti normativi della citata legge regionale riportati negli articoli:

- art. 24, comma 3, relativo alla conferma nelle loro funzioni di vigilanza in materia le guardie ittiche volontarie già nominate alla data dell'entrata in vigore della legge, fermo l'obbligo della frequenza ad un corso di aggiornamento
- art. 12 relativo a prescrizioni per la progettazione e l'esecuzione di lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici, rinviando a successiva disciplina della Giunta Regionale l'attuazione dell'articolo stesso;

Rilevato inoltre che solo gli Enti locali, i consorzi o i soggetti privati titolari di Diritti Esclusivi di Pesca o Usi Civici possano rivendicare un legittimo interesse alla nomina di guardie giurate ittiche volontarie per il controllo e la salvaguardia dell'ittiofauna presente nei corpi idrici sui quali insistono i loro diritti;

Preso atto che, in applicazione dell'art. 163 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112, la Giunta Provinciale aveva già approvato, con propria deliberazione n. 709-148562/2001 del 3/7/2001, criteri per l'attivazione delle nuove funzioni di polizia amministrativa conferite dallo Stato alle Province prevedendo, tra l'altro, che per svolgere le funzioni di guardia ittica volontaria i candidati fossero tenuti alla frequenza e al conseguimento dell'idoneità in appositi corsi di formazione di almeno 40 ore di lezioni teorico-pratiche su: biologia e riconoscimento delle specie ittiche di acqua dolce, gestione delle comunità ittiche, nozioni di diritto amministrativo e penale, legislazione sulla pesca, sulla tutela del patrimonio ambientale e naturale, sulla tutela dei corpi idrici, sulle tecniche dell'azione ispettiva e sulla rilevazione degli illeciti;

Ritenuto di confermare i disposti relativi all'articolazione e contenuti dei corsi abilitanti in quanto la nuova legge regionale di settore (art. 22, comma 4) demanda alla Provincia la disciplina e il coordinamento delle attività di formazione e aggiornamento delle guardie ittiche;

Visto il "Regolamento" per il riconoscimento della qualificazione giuridica delle guardie giurate volontarie incaricate alla sorveglianza in materia di tutela della fauna ed esercizio della caccia e della pesca, approvato con D.C.P. 15/7/2003 n. 294-93563/2003, riportante, tra l'altro, ulteriori requisiti per il riconoscimento delle funzioni di G.V.V. e G.I.V., nonché i casi di sospensione e revoca dalla qualifica;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei Responsabili dei Servizi interessati e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di far concorrere alla vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative, come previsto dall'art. 22 della L.R. 37/2006, previo superamento di apposito corso di qualificazione:

- a) le guardie ecologiche volontarie di cui agli artt. 36 e 37 della Legge Regionale 2/11/1982 n. 32 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale”;
 - b) i volontari designati dalle organizzazioni piscatorie riconosciute a norma dell’art. 4, L.R. 37/2006, ovvero designati dai Comitati di bacino, per i quali ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal R.D. 18/6/1931 n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” ed i requisiti contemplati nel precitato “Regolamento” per il riconoscimento della qualificazione giuridica delle guardie giurate volontarie incaricate alla sorveglianza in materia di tutela della fauna ed esercizio della caccia e della pesca, approvato con D.C.P. 15/7/2003 n. 294-93563/2003;
 - c) i volontari designati da enti pubblici o da soggetti privati titolari di Usi Civici o Diritti Esclusivi di Pesca, gestiti singolarmente o in forma consortile, in possesso degli stessi requisiti riportati al punto precedente, con limite operativo sui corpi idrici ove insistono gli stessi usi civici o diritti esclusivi;
2. di dare atto che compete alla Provincia il coordinamento dell’attività ispettiva delle guardie ittiche delle Associazioni Piscatorie, delle G.I.V. dei Comitati di Bacino e delle Guardie Ecologiche Volontarie, mentre le guardie giurate nominate per la vigilanza sui corpi idrici soggetti a usi civici di pesca o diritti esclusivi di pesca hanno quale riferimento operativo i rispettivi titolari delle acque sottoposte a vincolo;
 3. di confermare nella loro qualità di “Guardia Ittica Volontaria” tutte le guardie giurate con funzioni di vigilanza in materia ittica già nominate all’entrata in vigore della Legge Regionale 29/12/2006 n. 37, con l’obbligo di frequenza ad apposito corso di aggiornamento;
 4. di escludere, per le motivazioni richiamate in premessa e fino a nuove disposizioni, i soggetti indicati nei punti precedenti dalle competenze di polizia amministrativa relative al controllo sulle attività contemplate all’art. 12 della citata L.R. 37/2006;
 5. di demandare ai dirigenti dei servizi competenti il coordinamento dei volontari di cui ai precedenti punti 1) e 2), secondo le rispettive funzioni, l’esecuzione del presente dispositivo e l’organizzazione dei momenti formativi e di aggiornamento contemplati dall’art. 24 della citata norma regionale;
 6. di dichiarare decaduta ogni precedente disposizione della Giunta Provinciale in contrasto con i contenuti del presente atto;
 7. di dare atto che le spese derivanti dall’espletamento dei corsi di aggiornamento e formazione previsti al punto 4) della presente deliberazione saranno autorizzate nei limiti delle disponibilità di bilancio e di P.E.G. di competenza;
 8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale

Il Vicepresidente

f.to B. Buscaino

f.to S. Bisacca